

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di utilizzo d'acqua sotterranea per Produzione di Beni e Servizi, estratta mediante un pozzo in Comune di Vigliano Biellese, a servizio del punto vendita carburanti Cod. 0765 della Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A., assentita con D.D. n° 1.771 del 14.11.2022. PRAT. VIGLIANO BIELLESE18

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.771 del 14.11.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la società "Kuwait Petroleum Italia S.p.A." (C.F. 09964350962) con sede in Viale dell'Oceano Indiano 13 - 00144 Roma, come specificato in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, sottoscritto il 06 ottobre 2021 da un legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, effettuata presso il punto vendita n. 0765 situato in Via Milano n. 2 - 13835 Vigliano Biellese (BI), costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero pratica provinciale: VIGLIANO BIELLESE 18 e dal C.U.R.: BI10618;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il GWB-S1 "Pianura Novarese Biellese e Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo complessivo di una portata massima e media di l/s 0,6 - pari ad un volume massimo annuo di m³ 18.922, tramite un pozzo distinto al fg. n. 6 - particella 390 N.C.T. del Comune di Vigliano Biellese (BI);
 - all'art. 2: l'uso per Produzione di Beni e Servizi;
 - all'art. 10: la durata della concessione, che è di 15 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.261 di Rep. del 06 ottobre 2021

ART. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell' Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN